



COMUNE DI SAN GIMIGNANO

Provincia di Siena

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

n. 147 del 16/07/2026

OGGETTO: ORDINANZA DIRIGENZIALE N. 41 DEL 13/03/2026. RICORSO STRAORDINARIO AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI STATO. COSTITUZIONE IN GIUDIZIO E ESERCIZIO DELLA FACOLTA' DI TRASPOSIZIONE IN SEDE GIURISDIZIONALE.

L'anno **duemilaventisei**, il giorno **sedici** del mese di **luglio** alle ore **09:30** presso questa sede comunale, a seguito di apposito invito diramato dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale.

Dall'appello nominale risultano presenti:

MARRUCCI ANDREA	Sindaco	Presente
GUICCIARDINI NICCOLO'	Vice Sindaco	Presente
BARTALINI GIANNI	Assessore	Presente
MORBIS DANIELA	Assessore	Presente

Presiede il Sig. MARRUCCI ANDREA, Sindaco.

Ritenuto di procedere ad effettuare i lavori di propria competenza con collegamento telematico ed in modalità di videoconferenza.

Assiste e cura la redazione del presente verbale la Dott.ssa COPPOLA ELEONORA, in qualità di Segretario che, presente in sede, attesta la presenza del Sindaco e del Vicesindaco presso la sede comunale e la presenza degli Assessori Bartalini e Morbis con collegamento telematico ed in modalità di videoconferenza.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Oggetto: ORDINANZA DIRIGENZIALE N. 41 DEL 13/03/2026. RICORSO STRAORDINARIO AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI STATO. COSTITUZIONE IN GIUDIZIO E ESERCIZIO DELLA FACOLTA' DI TRASPOSIZIONE IN SEDE GIURISDIZIONALE.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la disciplina di svolgimento delle sedute di giunta comunale in remoto, approvata con Deliberazione di Giunta Comunale n. 58 del 19.04.2022, esecutiva;

Richiamata integralmente, nelle premesse e nel disposto, l'Ordinanza dirigenziale n. 41 del 13/03/2026 avente a oggetto la rimessa in pristino dello stato dei luoghi in via Tamagni; Dato atto che tale ordinanza veniva disposta nei confronti di una compagine di eredi pro-indiviso dei beni oggetto dell'Ordinanza;

Accertato che, con note dell'09/07/2026 prott. 14787-14788-14790-14807- 14812 – 14813 veniva notificato al Comune di San Gimignano, al Sindaco, al Dirigente del Settore LLPP e Servizi per il territorio da parte del Sig. P.L.F., rappresentato e difeso dall'Avv. Antonio Cambò del Foro di Siena, e elettivamente domiciliato nel suo studio professionale di Colle di Val d'Elsa, in via XXV Aprile n. 11, ricorso straordinario al Presidente del Consiglio di Stato:

- *Per l'annullamento dell'ordinanza dirigenziale n. 41 del 13.3.2026, adottata dal responsabile del Settore Lavori Pubblici e Servizi per il Territorio ingegnere Valentina Perrone; in parte qua.*
- *Per l'accertamento*
 - *del perdurante inadempimento del Dirigente ad esercitare il potere-dovere di vigilanza sulla sicurezza delle costruzioni e/o di vigilanza sulla tutela della pubblica incolumità ex artt. 27, 68, 69 e 103 d.P.R. 380/2001, in relazione agli aspetti contenuti nella segnalazione e nei successivi atti del Ricorrente e nell'allegata relazione del geom. Grisanti.*
 - *del perdurante inadempimento del Dirigente ad esercitare il potere-dovere di declaratoria di decadenza degli eredi dai benefici conseguiti ex art. 75 d.P.R. 445/2000 o di annullamento (doveroso) ex art. 21 nonies L. 241/1990 dell'attestazione di conformità in sanatoria n. I/14/0002 del 14.4.2014, sia in relazione agli aspetti involgenti la sicurezza delle costruzioni e/o di vigilanza sulla tutela della pubblica incolumità ex artt. 27, 68, 69 e 103 d.P.R. 380/2001, giusto quanto contenuto nella segnalazione del Ricorrente e nell'allegata relazione del geom. Grisanti; sia in relazione agli aspetti dell'abbattimento delle barriere architettoniche; sia in relazione a quanto accertato dalla Polizia locale riguardo all'epoca (metà anni '90) di realizzazione dell'abuso involgente le scale condominiali diversa da quella (1978-1979) dichiarata in atti dal de cuius richiedente la (rilasciata) sanatoria edilizia.*

Nonché, se del caso in ragione dell'esito dello scrutinio delle domande precedenti, quindi in via subordinata, per la condanna/declaratoria dell'obbligo del Comune di San Gimignano ad esprimersi in ordine ai suddetti aspetti –ossia le deduzioni contenute ai punti 5), 7), 8) e 9) dell'atto del 28.1.2026 del segnalante-ricorrente denominato "MEMORIA ex art. 10 L. 241/1990 nonché PLURIME ISTANZE DI DECADENZA DEI COEREDI DAI BENEFICI CONSEGUITI ex artt. 71 e 75 d.P.R. 445/2000" e connessa relazione del geom. Grisanti– e a provvedere una volta per tutte, in applicazione del principio c.d. 'one shot temperato', entro il termine che sarà concesso dal Giudicante. Infine per la condanna del Comune al rimborso delle spese del giudizio, qualora vi sarà opposizione alla trattazione giustiziale e il ricorso sarà trasposto al T.A.R. per la Toscana.

Ritenuto che sussistano validi motivi per resistere al ricorso e sostenere le proprie ragioni a sostegno della legittimità degli atti dell'Amministrazione sopra indicati e comunque dell'operato dell'Ente;

Richiamato l'articolo 10, comma 1 del d.p.r. numero 1199/1971, ai sensi del quale “i controinteressati (inclusa l'amministrazione cui appartiene l'organo che ha emanato l'atto impugnato), entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione del ricorso, possono richiedere, con atto notificato al ricorrente e all'organo che ha emanato l'atto impugnato, che il ricorso sia deciso in sede giurisdizionale. In tal caso, il ricorrente, qualora intenda insistere nel ricorso, deve depositare nella segreteria del giudice amministrativo competente, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento dell'atto di opposizione, l'atto di costituzione in giudizio, dandone avviso mediante notificazione all'organo che ha emanato l'atto impugnato ed ai controinteressati e il giudizio segue in sede giurisdizionale ...”;

Ritenuto fin da ora di autorizzare la trasposizione al Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana del giudizio, attesa la maggiore garanzia di difesa per l'Ente in sede giurisdizionale;

Richiamato l'art. 38 dello Statuto del Comune che assegna al Sindaco l'esercizio delle funzioni di rappresentanza generale dell'Ente;

Dato atto che dal 01/07/2023 è in vigore il Nuovo Codice dei Contratti Pubblici D.Lgs. 36/2023, il quale disciplina gli incarichi legali all'art. 56, classificando i servizi di patrocinio e consulenza legale specifica come "contratti esclusi" dagli obblighi di evidenza pubblica;

Richiamato l'art. 13 comma 2 e in particolare il comma 4, che stabilisce che, anche nel caso di contratti esclusi dal Codice, l'affidamento tiene conto dei principi di cui all'art. 1 (principio del risultato), art. 2 (principio della fiducia) e art. 3 (principio dell'accesso al mercato);

Dato atto che, per recente giurisprudenza, la suddetta “esclusione” riguarda l'applicazione dagli obblighi di evidenza pubblica ma non elide al tempo stesso la natura “pubblica” del contratto di appalto che deve essere concluso con un professionista;

Ritenuto pertanto di rinviare ad apposito atto del dirigente del Settore competente l'affidamento del servizio legale di rappresentanza di questo Ente innanzi al giudice amministrativo e l'assunzione del relativo impegno di spesa;

Acquisiti, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, i pareri favorevoli espressi dal responsabile competente in ordine alla regolarità tecnica e dal responsabile dei servizi finanziari per la regolarità contabile;

Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di resistere al ricorso straordinario del Sig. P.L.F., di cui in premessa il dettaglio, rappresentato e difeso dall'Avv. Antonio Cambò del Foro di Siena, e elettivamente domiciliato nel suo studio professionale di Colle di Val d'Elsa, in via XXV Aprile n. 11.
2. di autorizzare fin da ora la trasposizione al Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana del ricorso, ex art. 10 dpr 1099/71, attesa la maggiore garanzia di difesa per l'Ente in sede giurisdizionale.

3. di autorizzare il Sindaco a resistere al ricorso straordinario e nel giudizio dinanzi al TAR conseguente all'opposizione ex art. 10 cit. dando mandato a rappresentare l'Ente, mediante rilascio di apposita procura speciale, all'avvocato a cui verrà affidato, dal dirigente competente, il servizio legale di difesa in giudizio.
4. di dare mandato al dirigente del Settore Servizi per il Territorio e LL.PP all'individuazione, ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs 36/2023, di un legale per la difesa in giudizio.
5. di rendere il presente atto, con separata votazione unanime, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, stante l'urgenza di provvedere in merito.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

IL Sindaco
MARRUCCI ANDREA

IL Segretario
COPPOLA ELEONORA